



Originale

COMUNE DI GONNOSNO'
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 37 DEL 22/02/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE/ASSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA A) E 95, COMMA 4 D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z0A2746EFD

L'anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- il Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 26 Agosto 2016, n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 13 Dicembre 2017, n. 217 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea a partire dal 25 Maggio 2018;
- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Rilevato che:

- Il legislatore ha introdotto la figura di Amministratore di Sistema con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, definendo lo stesso in modo limitato all'art. 1 come soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- Con il D.lgs. n. 196/2003 la figura di Amministratore di sistema non scompare e le sue funzioni tipiche sono richiamate nell'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, nella parte in cui si prevede l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione;
- Con Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008), parzialmente modificato con provvedimento del 25/06/2009 (G.U. n. 149 del 30/06/2009) "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" si è stabilito

l'obbligo di provvedere alla designazione della figura dell'Amministratore di Sistema entro il termine ultimo del 15/12/2009;

- in assenza di definizioni normative e tecniche, per Amministratore di Sistema si intende <<una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali>>;
- le funzioni dell'Amministratore di Sistema venivano richiamate nell'allegato B del D.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato dal D.lgs. n. 101/2018;
- l'Amministratore di Sistema definisce le politiche informatiche dell'Ente, ne quantifica i fabbisogni in termini di parco macchine, funzionalità e programmi, sovrintende e vigila sul corretto utilizzo delle risorse informatiche, garantisce la corretta attività di salvataggio dei dati, definisce i parametri per una navigazione internet sicura e compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente;
- a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 l'Amministratore di Sistema continua ad essere una figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e per la corretta gestione delle reti telematiche, un esperto, un tecnico qualificato chiamato a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti istituzionali, e a vigilare sul corretto utilizzo del sistema informatico comunale;
- l'attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità, affidabilità del soggetto designato che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- la designazione deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;

Rilevato che:

- nella dotazione organica di questo Ente non esiste una figura altamente specializzata idonea a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati e vigilare sul corretto utilizzo del sistema informatico comunale;
- con propria precedente Determinazione n. 28 del 06/02/2019 questo Ente ha risolto il contratto relativo al Servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche;
- questo Ente, nell'adozione di una corretta politica a salvaguardia dell'integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti, deve avviare un nuovo iter procedimentale finalizzato all'attivazione del servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42";
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- l'articolo 151, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 <<Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze>>;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 Dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019, con contestuale autorizzazione per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 Gennaio 2019 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 Febbraio 2019 al 31 Marzo 2019”;
- l'articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2018, esecutiva “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 (art. 174 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011)” e ss.mm.ii.;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1 D.lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/07/2017 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2017;
- la “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000) – Presentazione”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;
- il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020. Aggiornamento 2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/02/2019 “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019. Conferma PTPCT 2018_2020”;
- il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2016, esecutiva;
- il D.P.R. N. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50”;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2019 “Nomina Responsabile Area Finanziaria Amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamati:

- l'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 secondo cui <<Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti>>;

- l'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 <<Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...>>;
- l'articolo 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da €. 1.000,00 a €. 5.000,00 l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;
- l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014 "Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici" come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015, secondo cui <<Fermi restando l'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro>>;
- l'articolo 36, commi 1, 2, 5, 6, 6 bis, 7 del D.lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia" <<L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a). Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. Per lo svolgimento delle procedure di cui

al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5 L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9...>>;

- l'articolo 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 <<Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38>>;
- l'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 contenente i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'articolo 95 D.lgs. n. 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018;
- l'articolo 26, comma 6 D.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione Anac n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Rilevato che la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto e attuazione:

- del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato;
- dell'art. 42 D.lgs. n. 50/2016 contenente disposizioni sul conflitto di interessi e la corruzione negli appalti pubblici;
- dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità, massima partecipazione, libertà di stabilimento, libertà di prestazione di servizi, libertà di circolazione delle merci, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, tipici delle procedure ad evidenza pubblica;

Visti:

- l'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l'articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- l'articolo 5 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Responsabile del procedimento”;
- l'articolo 31, commi 1, 3, 4 del D.lgs. n. 50/2016 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” secondo cui <<Per ogni singola procedura per

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato...Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni..>>

- le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 Ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- l'articolo 23, commi 14, 15 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui <<La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero

determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale...>>;

Rilevato che la sottoscritta Rag. Dina Casula, già Responsabile dell'Area Finanziaria Amministrativa di questo Ente, è Responsabile della presente procedura, e si avvale della collaborazione dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Barbara Pusceddu, assegnataria dei procedimenti amministrativi ex Deliberazione G. M. N. 50 del 07/08/2013;

Vista la progettazione inerente il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche, comprensivo di relazione tecnico – illustrativa, DUVRI, quadro economico del servizio, capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle categorie merceologiche ex articolo 1, comma 7 D.L. N. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

Richiamato l'articolo 35, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016 <<Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara>>

Considerato che:

- La durata del contratto per il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche è di numero 1 anno;
- Il contratto può essere eventualmente prorogato a norma dell'articolo 106, comma 11 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. agli stessi prezzi, patti, condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente;
- la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere con adeguata motivazione al rinnovo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato ed espresso non superiore a un anno;

Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

Ritenuto indire ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 una procedura tramite richiesta di offerta nel sistema del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, consultando due o più operatori economici per l'affidamento del servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli articoli 60 e ss del codice, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento;

Verificato che alla data odierna:

- sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione è attivo il bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio – Servizi per l'Information Communication Technology – Gestione PdL;
- questa Amministrazione ha aderito al Mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;

Considerato che in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto è più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio di importo inferiore a €. 40.000, le cui condizioni sono definite nel mercato;

Dato atto che:

- gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- nel DUVRI sono stati specificati i costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

Visti:

- l'articolo 32, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui <<Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti>>;

- l'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 <<La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano>>;

Considerato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un sistema informatico avanzato, complesso e affidabile in grado di garantire l'integrità e la tutela dei dati in esso contenuti;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche di questo Ente;
- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo a base di gara per l'affidamento del servizio è pari a €. 3.162,00 I.V.A esclusa, di cui 162,00 quali costi di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, calcolati in conformità al DUVRI;

Visti:

- la lettera d'invito, il capitolato speciale d'appalto, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, il modello di Patto di Integrità e il codice di comportamento di questo Ente, le cui previsioni sono da intendersi aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la richiesta di offerta n. 2231207 generata nel portale www.acquistinretepa.it ;

Acquisito il Codice identificativo della Gara: Z0A2746EFD

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della suindicata documentazione inerente il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche comprensiva di relazione tecnico – illustrativa, DUVRI, quadro economico del servizio, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lettera d'invito, modello Patto di Integrità e codice di comportamento di questo Ente, e avviare la procedura tramite richiesta di offerta RdO sul Mercato Elettronico per l'affidamento del servizio di che trattasi;

DETERMINA

Di indire, ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura tramite formulazione di richiesta di offerta RdO sul portale www.acquistinretepa.it finalizzata all'affidamento del servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza infrastrutture informatiche dell'ente con il criterio del minor prezzo;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un sistema informatico avanzato, complesso e affidabile in grado di garantire l'integrità e la tutela dei dati in esso contenuti;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche di questo Ente;
- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo a base di gara per l'affidamento del servizio è pari a €. 3.162,00 I.V.A esclusa, di cui 162,00 quali costi di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, calcolati in conformità al DUVRI;

Di approvare la seguente documentazione inerente il servizio di Amministratore di Sistema e gestione/assistenza delle infrastrutture informatiche: relazione tecnico – illustrativa, DUVRI, quadro economico del servizio, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lettera d'invito, modello di Patto di Integrità e codice di comportamento di questo Ente;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti;

Di dare atto che:

- il Codice identificativo della Gara è Z0A2746EFD
- è facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016, disporre, una proroga del contratto in corso di esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- è altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere con adeguata motivazione al rinnovo contrattuale alle stesse condizioni del contratto originario, per un tempo predeterminato ed espresso pari a un ulteriore anno;
- nella presente procedura il Responsabile unico del procedimento è la Rag. Dina Casula, per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- nella presente procedura Punto Ordinante (PO) è il Responsabile del Servizio Rag. Dina Casula, Punto Istruttore (PI) la Dott.ssa Barbara Pusceddu, per le quali non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dina Casula

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Gonnosno', lì 22/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casula Dina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/02/2019 al 09/03/2019.N.reg. 198

COMUNE DI GONNOSNO', lì 22/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione